

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dall'organismo di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

Per l'impresa di prima trasformazione, l'attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione da essa conclusi e delle consegne effettuate o prevedibili.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere al produttore, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo stesso maggiorato del 15 %.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a 77 giorni.

6. Se l'anticipo è corrisposto a un'associazione di produttori o a un'impresa di prima trasformazione ed entro trenta giorni a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto o, se del caso, ai produttori aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato viene detratto dall'importo del premio che deve essere versato, secondo quanto disposto rispettivamente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, a partire dalla prima consegna effettuata.

La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato relativo al controllo del quantitativo di tabacco in questione e della prova del versamento dell'importo corrispondente a titolo del premio ai produttori aventi diritto. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi per i quali può essere rilasciato un attestato di controllo.

Il 50 % della cauzione è svincolato nel momento in cui è stato erogato il 50 % del premio da versare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

La cauzione è svincolata nel momento in cui l'intero anticipo concesso è stato detratto dall'importo dei premi da versare.

8. Salvo forza maggiore, se entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di detrarre l'intero anticipo concesso dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

9. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore una volta iniziate le consegne.»

3) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I pagamenti degli importi di cui al paragrafo 1 sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti — i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo — che devono essere vincolati, nel caso di un'associazione di produttori, al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.»

4) All'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Le quote di produzione rese disponibili con l'applicazione del paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere attribuite fino alla data limite fissata per la conclusione dei contratti di coltivazione.»

5) All'articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le cessioni di quote di produzione di cui al paragrafo 1 non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, tranne per le quote di produzione inferiori a 100 chilogrammi, che devono quindi essere cedute interamente. Tuttavia, i quantitativi ceduti inferiori a 100 chilogrammi devono essere oggetto di una comunicazione alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione